

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 10857/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10857 del 2021, proposto da

Maria Concetta Capodieci, Vincenzo De Santi, Cecilia Palandri, Valentina Spada, Roberta Zanon, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Naso, Maria Elena Sinigaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Marco Molin, non costituito in giudizio;

Dei decreti e dei relativi allegati con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha pubblicato la graduatoria di merito dei concorsi indetti con D.D. n. 510/2020 per la CLASSE DI CONCORSO A022.

Precisamente, del Decreto prot. n. 1723 del 18.06.2021 (DOC. 1) di pubblicazione della graduatoria (DOC. 2) - Classe di concorso A022, italiano, storia, geografia

nella scuola secondaria di primo grado, e relativa graduatoria, nella parte in cui non risultano inseriti i ricorrenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso proposto non appare rispondente ai limiti entro in quali è ammissibile il ricorso collettivo e cumulativo dinanzi al giudice amministrativo anche in considerazione del potenziale conflitto di interessi vertente tra le parti; ritenuta comunque la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 6116 del 2019 dell'ordinanza presidenziale del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare. Dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar Lazio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO